

TRIBUNALE DI LECCO - Sezione prima

considerato che l'art. 5 comma secondo, del d.lgs.vo 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013, consente al giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;

considerato che anche in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

osservato che tale opzione nel caso di specie appare più che opportuna, dovendo tenersi conto delle seguenti circostanze:

- il presente giudizio fa seguito ad un verbale di conciliazione già sottoscritto dalle parti nel 2011 presso la Camera arbitrale di Milano;

- la trattazione e decisione della presente causa appare complicata dalle problematiche già rilevate a verbale di udienza del 17.2.2016 (molte delle questioni sollevate dalla parte convenuta nella memoria n. 2 sono assolutamente nuove rispetto alla comparsa di costituzione, mentre l'entità dei danni azionati da parte attrice non è chiara rispetto alla prospettazione fatta dal procuratore attoreo);

- **le parti hanno manifestato serie difficoltà di comunicazione davanti al giudice**, non apparendo in grado di cogliere serenamente, nei tempi consentiti dall'udienza, il carattere vantaggioso di una conciliazione, rispetto alla prosecuzione del giudizio, **sicché è probabile che un confronto più approfondito davanti ad un organismo di mediazione, a ciò deputato, possa sortire risultati più proficui rispetto al tentativo di conciliazione giudiziale;**

- la causa per essere decisa richiede un'istruttoria, non potendosi escludere anche la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio, ciò implicando costi che una mediazione consentirebbe di evitare;

ciò premesso;

il Giudice dispone la mediazione obbligatoria ex art. 5 comma secondo, del d.lgs.vo 28/2010 e fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 21 settembre 2016 h. 9,45, evidenziando che ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c. **la parte che non aderisca alla mediazione dovrà esporre le ragioni di tale condotta al mediatore e comunque al giudice** nella successiva prosecuzione del giudizio.

Si comunichi.

Lecco, 13/4/2016

Il Giudice Federica Trovò